

**IL CONFLITTO TRA LUPO E
ZOOTECNICA
ACCERTAMENTO DEI DANNI AL
BESTIAME DOMESTICO**



PROTEZIONE DEL LUPO

Il lupo fu considerato specie protetta per la prima volta nel **1971**, con il Decreto Ministeriale Natali, che ne vietò la caccia e l'uso di bocconi avvelenati.

Nel **1976** il lupo divenne specie integralmente protetta (Decreto Ministeriale Marcora).



Convenzione di Washington, 1973
recepita con legge 19 dicembre 1975, n. 874

Include la specie lupo **nell'appendice II - specie potenzialmente minacciate-**, la quale impone una specifica autorizzazione per l'importazione e la detenzione in cattività delle specie riportate in tale lista.



CONVENZIONE DI BERNA



“Convenzione sulla Conservazione della vita selvatica e degli Habitat in Europa”: convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall’Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, inserisce il lupo **nell’Allegato II (specie strettamente protette)** ne prevede una speciale protezione e ne proibisce in particolare la cattura, l’uccisione, la detenzione ed il commercio.

Direttiva comunitaria Habitat (43/92)

Promuove la protezione degli habitat naturali di interesse comunitario. Inserisce il lupo **nell'Allegato II** (specie d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e **nell'Allegato IV** (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l'uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.

E' questa la norma più importante, dalla quale discende anche la normativa italiana alla quale si fa riferimento per la gestione del lupo e di altre specie (es.: orso e lince).



Direttiva
habitat
recepita
dal'Italia con
DPR dell'8
settembre
1997, n. 357

Inserisce il lupo negli **allegati B**
("Specie la cui conservazione richiede
la designazione di zone speciali di
conservazione")

e **D-IV** riservato alle "specie a
protezione rigorosa"; di conseguenza,
ne vieta di conseguenza il disturbo,
l'uccisione, la detenzione, lo scambio
ed il commercio.

Deroghe

Con l'Articolo 16 viene concessa la possibilità di deroghe agli ordinari vincoli di protezione, nel caso in cui sussista la necessità di controllare singoli individui definiti "problematici".

Le suddette deroghe necessitano di motivazioni accertate e devono essere documentate annualmente alla Commissione Europea.

Legge 11 febbraio
1992 n. 157 -
Norme per la
protezione della
fauna selvatica
omeoterma e per
il prelievo
venatorio

Inserisce il lupo tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1) anche sotto il profilo sanzionatorio

Indennizzi

➤ **Legge 281/91- legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo**

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.

➤ **Legge Regionale 27/2000 –art. 26 -Contributi**

(prima sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 2 da art. 59 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. *La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.*

Art 17, comma 3 –L.R. 8/94

Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b)(SPECIE PROTETTE) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.

In particolare: per quanto riguarda gli indennizzi

- L'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni, sia da parte delle Regioni che da parte degli Enti parco, sia conforme alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ai settori agricolo e forestale;
- E' prevista una specifica disciplina la materia dei danni da fauna selvatica ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; ora prorogata al 2014
- I criteri definiti a livello nazionale devono essere sottoposti al vaglio della Commissione Europea
- E' previsto che all'interno delle aree protette sia l'Ente parco Nazionale a provvedere alla conservazione e gestione della fauna e a indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco (L. 6 dicembre 1991, n. 394/91);

Circolare Ministero degli Interni n. 13651/ 3 aprile 2019

Il Viminale ha ricordato che i lupi sono tutelati dal [DPR 357 del 1997](#) che attua la Direttiva Habitat e ha rimesso "**alla sensibile attenzione dei Prefetti**" "l'eventuale richiesta" alle Autorità Regionali di una deroga ai divieti di cattura e di uccisione dei lupi. "Una simile richiesta" può essere avanzata, allo scopo di assicurare l'incolumità pubblica, solo nel caso in cui gli interventi di prevenzione "si rivelassero inadeguati". Oltre ad acquisire il parere di ISPRA, la deroga alle protezioni assicurate dal DPR 357/1997 "dovrà avere carattere di eccezionalità e potrà essere considerata solo a condizione che sia stata verificata l'assenza di altre soluzioni praticabili".

Circolare Ministero degli Interni n. 13651/ 3 aprile 2019

La circolare invita le Prefetture a convocare il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica, coinvolgendo anche i Servizi della Asl, "privileggiando in ogni caso il profilo della prevenzione, attraverso ad esempio, attività di monitoraggio dei lupi e delle situazioni di conflitto, interventi di messa in sicurezza del bestiame e di dissuasione sui lupi particolarmente confidenti".

"Prioritaria", infine l'informazione alle popolazioni per "scongiurare eccessivi allarmismi" e per "favorire una consapevole adesione alle scelte istituzionali".

DGR 364/2018 -L.R. N. 8/1994 e L.R. N. 27/2000 -
Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione

I contributi per interventi di prevenzione e per indennizzi dei danni arrecati alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria da animali selvatici protetti alle produzioni agricole, vengono erogati secondo le condizioni e i criteri indicati rispettivamente ai punti 1.1.1.1 e 1.2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e corrispondono alla definizione di aiuti di Stato di cui all'art.107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I presenti criteri sono stati notificati alla Commissione Europea la quale li ha ritenuti conformi con la disciplina comunitaria con decisione del 27/11/2017 SA 48094(2017/N) trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota prot. n.10945 del 6 dicembre 2017.

Beneficiari dei contributi
per interventi di
prevenzione e per il
risarcimento dei danni

- siano in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti. Sono fatti salvi i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall'evento di danno da fauna selvatica protetta, limitatamente all'indennizzo del danno;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi dei presenti criteri.

Danni da canidi agli allevamenti zootecnici

L'allevatore che ha subito una predazione deve, **entro 24 ore** dal verificarsi dell'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l'intervento del veterinario dell'AUSL competente per territorio in cui è avvenuto il fatto che predisporrà apposito verbale.

La richiesta di contributo **deve essere inoltrata alla Regione entro 5** giorni dal sopralluogo del veterinario corredata dal verbale.

Il tecnico regionale provvede alla verifica della messa in atto di adeguati sistemi di prevenzione.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando il possesso da parte dell'impresa agricola dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi, **non possono essere ammessi a contributo:**

- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione;
- i danni il cui importo accertato sia inferiore ad euro 100 con riferimento al singolo evento;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad allevamenti non autorizzati, qualora sia prevista specifica autorizzazione;
- i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica

CAUSE DI ESCLUSIONE

**limitatamente ai danni causati da predazione
agli allevamenti zootecnici:**

- i danni non certificati dal veterinario AUSL;
- i rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio;
- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione

PERIZIA DEL DANNO - nel caso di predazione agli allevamenti zootecnici

L'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito: da un Veterinario dell'Azienda U.S.L.

Al fine di consentire l'ispezione veterinaria l'impresa agricola che ha subito il danno deve:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
- preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;
- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Dovranno essere effettuate anche valutazioni relative all'adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati e alle modalità di allevamento, eseguite da personale tecnico regionale.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ACCERTATO- *Allevamenti zootecnici*

Il contributo al risarcimento del danno subito come conseguenza diretta dell'evento di predazione agli animali da produzione è limitato alla perdita diretta dei capi comprovata dalla presenza della carcassa.

Oltre al valore dell'animale predato possono essere ammessi a contributo anche i **costi veterinari** relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari all'80% del costo sostenuto che in ogni caso non può essere superiore al valore di mercato dell'animale ferito.

Nella valutazione del danno e ai fini di un eventuale diniego del danno richiesto, il perito deve tener conto delle modalità di conduzione dell'allevamento e delle eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso nonché dell'idoneità della prevenzione attuata e dello stato di conservazione della stessa.

La valutazione economica dei capi predati viene calcolata sul valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, per animali della stessa specie, razza e categoria.

Qualora non fosse possibile desumere il valore dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del valore medio di mercato si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218.

*DGR n. 592/2019
del 15/04/2019:
parziale modifica
della DGR
364/2018*

La DGR n. 592/2019 del 15/04/2019, ha parzialmente modificato la DGR 364/2018, prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del contributo ammissibile dal **80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali feriti a seguito della predazione.**

*METODI DI PREVENZIONE
OGGETTO DI
CONTRIBUTO:
CARATTERISTICHE
TECNICHE E MODALITA' DI
APPLICAZIONE*

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla

coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione

Difesa del bestiame dalla predazione da lupo o cane

- **Recinzione metallica fissa**
- **Recinzione mista fissa**
- **Recinzione elettrificata semipermanente**
- **Recinzione mobile elettrificata**
- **Dissuasori faunistici**
- **Cani da guardiania**



Delibera 134 del 28/01/2019 L.R.
N. 8/1994 E L.R. N. 27/2000.
Modalità di presentazione delle
domande e fasi del procedimento
amministrativo di
concessione ed erogazione dei
contributi a favore degli
imprenditori agricoli per danni
arrecati dalla fauna selvatica.

Le istanze riferite a predazioni ad allevamenti zootecnici prodotte da canidi (lupi o cani) o da altre specie o a danni a produzioni vegetali o ad allevamenti ittici, devono essere redatte in carta semplice sui rispettivi moduli reperibili sul Portale Agricoltura e pesca all'indirizzo

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia>

Le domande devono essere presentate, secondo le modalità e termini previsti dai sopracitati "Criteri", al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca regionale competente per territorio agli indirizzi di cui all'Allegato A, delle presenti disposizioni.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca provvede ad effettuare l'**istruttoria** finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti oltre ad effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità della domanda richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria

A conclusione dell'attività istruttoria comprensiva dell'attività peritale (**SISTEMI DI PREVENZIONE**), i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni.

Tali atti verranno trasmessi ai Servizi regionali competenti nei termini di seguito indicati:

- per i soli danni da canidi (Lupo o cane) al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;

Successivamente alla ricezione della predetta documentazione, entro **30 giorni**, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvedono all'adozione dell'atto di liquidazione.

Prevenzione e mitigazione
dei conflitti con le attività
zootecniche:

- **Adozione di strumenti di prevenzione**
- **Campagne di informazione sulla prevenzione dei danni**
- **Valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate**
- **Sperimentazione e validazione di soluzioni tecniche innovative**
- **Indennizzi**
- **Monitoraggio costante del fenomeno predatorio**
- **Accertamento dei danni da canide: formazione del personale**
- **Individuazione delle aree a maggiore cronicità del fenomeno predatorio e previsione delle specifiche misure di prevenzione**

ANNO 2016 - DANNI DA CANIDI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

PROVINCIA	ANNO	N. CAPI PREDATI	IMPORTI EROGATI
BOLOGNA	2016	55	9.295,33
FORLI' CESENA	2016	170	49.830,19
MODENA	2016	3	1.801,60
PIACENZA	2016	12	1.514,81
PARMA	2016	67	6.114,60
RAVENNA	2016	10	3.320,00
REGGIO EMILIA	2016	9	1.284,70
RIMINI	2016	40	14.865,00
FERRARA	2016	0	
TOTALE 2016		366	88.026,23

**ANNO 2017 - DANNI DA CANIDI AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
(AGGIORNATI AL 29/04/2019)**

PROVINCIA	ANNO	N. CAPI PREDATI	IMPORTI
BOLOGNA	2017	36	3.929,00
FORLI' CESENA	2017	249	51.503,60
MODENA	2017	24	3.950,00
PIACENZA	2017	3	182,25
PARMA	2017	11	3.975,60
RAVENNA	2017	1	335,00
REGGIO EMILIA	2017	2	205,00
RIMINI	2017	45	14.830,00
FERRARA	2017	0	
TOTALE 2017		371	78.910,45

**ANNO 2018 - DANNI DA CANE AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
(AGG. AL 29/04/2019)**

PROVINCIA	ANNO	N. CAPI PREDATI	IMPORTI
BOLOGNA	2018	0	
FORLI'			
CESENA	2018	7	2.132,00
MODENA	2018	4	700,00
PIACENZA	2018	0	
PARMA	2018	0	
RAVENNA	2018	0	
REGGIO EMILIA	2018	1	105,00
RIMINI	2018	27	4.085,00
FERRARA	2018	24	1.728,00
TOTALE 2018		63	8.750,00

**ANNO 2018 - DANNI DA LUPO AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
(AGG. AL 29/04/2019)**

PROVINCIA	ANNO	N. CAPI PREDATI	IMPORTI
BOLOGNA	2018	8	4.529,17
FORLI'			
CESENA	2018	160	33.373,08
MODENA	2018	2	315,00
PIACENZA	2018	0	
PARMA	2018	10	1.373,35
RAVENNA	2018	0	
REGGIO EMILIA	2018	0	
RIMINI	2018	27	7.042,50
FERRARA	2018	0	
TOTALE 2018		207	46.633,10

Incontro con gli STACP 16 maggio 2019

- Via della Fiera 8 , sala Poggioli ore 14,30